



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO COMMERCIO
DIVISIONE PROMOZIONE COMMERCIO E OPI**

ATTO N. DEL 344

Torino, 24/05/2022

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:

Domenico CARRETTA

Paolo CHIAVARINO

Chiara FOGLIETTA

Francesco TRESSO

Paolo MAZZOLENI

Carlotta SALERNO

Gabriella NARDELLI

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:

Giovanna PENTENERO - Rosanna PURCHIA - Jacopo ROSATELLI

Con l'assistenza della Segretaria Generale Rosa IOVINELLA.

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI SEDE ESPOSITIVA TEMPORANEA DI MANIFESTAZIONE FIERISTICA DEI GIARDINI REALI E DEI GIARDINI DELLA CAVALLERIZZA E APPROVAZIONE EVENTO "FLOR PRIMAVERA 2022" NEI GIORNI 27,28, 29 MAGGIO 2022

Il territorio torinese ha ospitato negli anni eventi fieristici e mostre/mercato di livello internazionale, nazionale e locale che hanno contribuito ad ampliare e diversificare l'offerta commerciale e ad attrarre flussi turistici; nell'ambito delle manifestazioni di interesse locale, l'ASSOCIAZIONE FLOR APS, con sede in via Faà di Bruno n. 2, cap. 10153, Torino, c.f. 97872620014, p.iva 12691500016 - già attiva sul territorio nella realizzazione di eventi atti ad incrementare la capacità attrattiva, di offerta e di servizi nonché ad incentivare il commercio al dettaglio nelle sue diverse forme in abbinamento a momenti di aggregazione e/o promozione dell'attività culturale e sociale - ha presentato all'Assessorato al Commercio del Comune di Torino (prot. n. 14021 del 18 maggio 2022) una istanza accompagnata da una proposta progettuale per la realizzazione di una manifestazione a carattere culturale e commerciale denominata "FLOR PRIMAVERA 2022" che si

svolgerà nei giorni di venerdì 27 (h 9.00 -20.00 mostra mercato), sabato 28 (h. 9.00 – 20.00 mostra mercato e 20.30 – 00.00 aperitivo serale) e domenica 29 (h 9.00 – 19.00 mostra mercato) maggio 2022 e che prevede ingresso a pagamento.

Tale manifestazione torna nel centro di Torino in una veste nuova; per l'occasione, infatti, la manifestazione si sposta in quella che fu la sede storica delle esposizioni vivaistiche a metà del Novecento: i Giardini Reali. La nuova *location* di Palazzo Reale diventerà scenario di mostre tematiche, installazioni floreali, incontri culturali e laboratori. Durante l'evento, all'interno dei Giardini Reali sarà ricostruita la collezione botanica delle serre di Palazzo Reale che venne sviluppata nell'Ottocento durante il regno di Carlo Alberto e di quello di Vittorio Emanuele II. La raccolta, che riproporrà le stesse specie della collezione reale, è un esempio di collezionismo botanico tipicamente ottocentesco. Verrà, inoltre, realizzata un'area didattica con ecolaboratori *open air* nei giardini della Cavallerizza Reale dedicati a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni di età.

La manifestazione, che costituisce un appuntamento ormai consolidato per i cittadini, è dedicata alla valorizzazione e alla promozione di una cultura del verde e del rispetto dell'ambiente e alla divulgazione della conoscenza delle diverse colture e delle diverse tipologie di piante e fiori.

La promozione del verde pubblico e, più in generale, del "giardinaggio" sono le attività focus dell'evento. La partecipazione a questa iniziativa di un gran numero di vivaisti è un valore aggiunto sia perché grazie alle loro installazioni si assiste ad una vera e propria trasformazione della zona interessata dalla manifestazione, sia perché gli stessi espositori di piante presenti a Flor svolgono un fondamentale ruolo di "docenti" nel campo del vivaismo, insegnando e consigliando agli appassionati di questo settore (ma anche ai neofiti) tecniche di coltivazione, metodi e segreti nel campo del giardinaggio fai da te. L'obiettivo è appunto quello di trasmettere la passione per il verde alla cittadinanza e far sì che la bellezza delle piante esposte in Flor possa poi "spostarsi" sui balconi dei torinesi, all'interno dei loro giardini, permettendo in questo modo maggiore sviluppo del verde sul nostro territorio.

Contestualmente alle attività culturali e divulgative è prevista la presenza di 170 espositori provenienti da quasi tutte le regioni d'Italia, tutti prevalentemente "professionali" in quanto vivaisti (rientranti nelle categorie imprenditori agricoli, coltivatori diretti e/o produttori), muniti di propria partita IVA e di licenze commerciali per la vendita di prodotti su area pubblica; saranno presenti inoltre alcuni artigiani iscritti al registro CCIAA per l'artigianato oltre a espositori dotati di autorizzazione alla vendita e ad alcuni operatori non professionali dotati del libretto regionale. Tutti gli espositori, oltre a svolgere attività commerciale, offriranno la loro esperienza in sinergia con gli obiettivi della manifestazione, per consigliare, aiutare ed istruire i cittadini in merito ai metodi di coltivazione e di giardinaggio. Tutti gli operatori presenti sono stati selezionati nel rispetto degli alti standard qualitativi e di eccellenza che la natura della manifestazione richiede.

Il riconoscimento dell'importanza e dell'incisività che assumono le manifestazioni a carattere fieristico è stato recepito in Piemonte con la Legge Regionale n. 31 del 28 novembre 2008 "Promozione e sviluppo del sistema fieristico del Piemonte", attraverso la quale la nostra Regione ha dato attuazione ai principi comunitari sulla libertà d'impresa, ha semplificato e ridotto al minimo le procedure burocratiche e introdotto il concetto della promozione, anche internazionale, del "prodotto-fiera".

L'art. 7 di detta L.R. attribuisce ai comuni il riconoscimento della qualifica di quartiere fieristico internazionale, nazionale e regionale e la verifica di conformità ai requisiti dei quartieri fieristici e delle sedi espositive temporaneamente adibite allo svolgimento di manifestazioni fieristiche prescritti dalla Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2012 n. 15-3993 così come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale dell'17 marzo 2014, n. 24-7250. Ecco dunque la necessità che la Città di Torino, in qualità di Ente competente per il territorio, attribuisca la qualifica di quartiere fieristico internazionale alle sedi espositive temporaneamente adibite allo svolgimento dell'evento fieristico.

Relativamente al possesso di requisiti minimi richiesti per i quartieri fieristici e per gli spazi espositivi non permanenti, secondo quanto dovuto per legge, si rende noto che:

1. gli spazi espositivi saranno gestiti dall'ASSOCIAZIONE FLOR APS, con sede in via Faà di Bruno n. 2, cap. 10153, Torino, c.f. 97872620014, p.iva 12691500016;
2. gli spazi espositivi, attraverso il personale dell'Associazione Flor APS o forme di collaborazione esterne, sono, come si evince dalla relazione presentata dal soggetto organizzatore, opportunamente dotati dei seguenti servizi resi disponibili nelle immediate vicinanze:
 - a. servizi di collegamento funzionali al raggiungimento del quartiere fieristico;
 - b. disponibilità di parcheggi esterni;
 - c. sicurezza degli impianti (dotazione di impianti e di servizio antincendio; criteri per il materiale di allestimento; unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza; servizio di vigilanza; impianti di illuminazione ecc.);
 - d. servizi di ristoro;
 - e. servizio stampa;
 - f. pronto soccorso;
 - g. ordine pubblico;
 - h. servizio informazioni (elenco espositori per: settore merceologico, interesse commerciale, provenienza, programma convegni e manifestazioni collaterali; stampa personal card);
 - i. sistemi informatizzati.

Pertanto, nel rispetto di quanto sopra evidenziato e alla luce della valenza progettuale della succitata iniziativa, la Città di Torino intende riconoscere allo spazio espositivo indicato nella planimetria allegata (allegato n. 1), la qualifica di sede espositiva temporaneamente adibita allo svolgimento di manifestazioni fieristiche.

La manifestazione rientra nell'ambito di applicazione della legge regionale n. 31 del 28 novembre 2008 "Promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese", per la quale per manifestazioni fieristiche si intendono: le attività commerciali limitate nel tempo ed organizzate in idonei complessi espositivi, svolte in via ordinaria in regime di diritto privato e in regime di libero mercato, per la presentazione e la promozione o la commercializzazione di beni e servizi, destinate a visitatori e a operatori professionali del settore o dei settori economici coinvolti; la commercializzazione ha valenza residuale rispetto alle finalità precipue della promozione.

Pertanto, ai sensi della lettera "1" del comma 2 dell'art. 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono escluse dall'applicazione del decreto le attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardino sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse.

L'attività espositiva dovrà, in ogni caso, rispettare le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e di regolarità contributiva.

L'organizzatore individuato dovrà inoltre provvedere alla pulizia dell'area e all'installazione in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e pubblica incolumità delle strutture degli espositori. L'eventuale installazione di strutture e di impianti che fossero necessari all'iniziativa è subordinata al possesso, in capo al soggetto organizzatore, di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che essa è stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza.

Il Comune resta estraneo ad ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero conseguire a cose o a persone nello svolgimento della manifestazione, che sarà a carico esclusivamente

dell'organizzatore. L'allestimento delle strutture ed il posizionamento dei veicoli non dovrà pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e ai passi carrai e dovrà comunque garantire la presenza di vie di emergenza.

Le eventuali attività di intrattenimento dovranno essere allestite nel rispetto delle norme di sicurezza e munite della prevista autorizzazione/scia di pubblico spettacolo.

Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento/cottura dei cibi, deve essere previsto apposito spazio strutturato ed attrezzato secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei vapori, fumi ed odori prodotti nonché secondo le norme di sicurezza applicabili alla tipologia di impianto utilizzato.

In riferimento all'eventuale utilizzo veicoli adibiti alla preparazione/somministrazione di alimenti e bevande che utilizzino bombole a gas per la cottura dei cibi, ciascuna veicolo dovrà avere la propria conformità di impianto, in rispondenza alle norme di sicurezza vigenti in materia, e tutta la documentazione dovrà essere conservata in loco da ogni operatore.

Il soggetto organizzatore e i singoli espositori dovranno osservare tutte le indicazioni tecniche di prevenzione incendi stabilite dal Ministero dell'Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco – Ufficio del Dirigente Generale – Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco con nota prot. 0003794 del 12 marzo 2014. Tali disposizioni dovranno essere rispettate anche con riferimento alla dislocazione delle strutture e dei mezzi e per ogni altro aspetto attinente la sicurezza e l'incolumità.

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2012 n. 15-3993 così come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale dell'17 marzo 2014, n. 24-7250 nella sede espositiva non è consentita la presenza di commercianti su area pubblica.

La somministrazione di alimenti e bevande con servizio assistito, eventualmente effettuata da operatori non espositori, sarà subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi della legge regionale n. 38 del 2006 e s.m.i., e del regolamento comunale vigente in materia.

Laddove gli operatori partecipanti rivestano forma di impresa, dovranno essere in possesso della documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale dell'impresa ai sensi della D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010; dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni impartite con la Circolare 11001/110(10) del 18 luglio 2018 del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro, avente ad oggetto "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva" che tiene luogo delle precedenti (n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017, n. U.0011464 del 19/06/2017; 11001/123/111(3) del 18/07/2017; n. 11001/110(10) del 28/07/2017 come recepite dalla locale Prefettura.

Si dà atto che, per quanto attiene l'eventuale esposizione di messaggi pubblicitari e/o promozionali, dovrà essere richiesta la prescritta autorizzazione e assolto l'eventuale pagamento del relativo canone in applicazione del "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione dell'occupazione di spazi e aree pubbliche e di autorizzazioni relative alla diffusione e esposizione di messaggi pubblicitari" (n. 395).

In ottemperanza alla legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", art. 6 comma 1 lett. e) e h) e successiva legge della Regione Piemonte 52/2000, la Città di Torino, con provvedimento approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 6 marzo 2006 (mecc. 2005

12129/126), si è dotata di apposito Regolamento finalizzato alla tutela dell'inquinamento acustico derivante dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore, in vigore dalla data del 19 giugno 2006. La manifestazione dovrà svolgersi nel rispetto di quanto previsto al titolo III del summenzionato regolamento e dovranno essere richieste le necessarie autorizzazioni al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali in caso di utilizzo su suolo pubblico di impianti di amplificazione e diffusione musicale.

Dovranno inoltre essere assolti gli oneri relativi al pagamento della T.A.R.I., ove dovuti.

Il soggetto organizzatore risulta provvisto dei requisiti soggettivi prescritti e ha dichiarato, ai sensi della deliberazione del 1° dicembre 2015 (mecc. 2015 06173/016), di non avere debiti pregressi con l'Amministrazione Comunale.

Si attesta che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva valutazione di impatto economico in quanto il medesimo potrà essere determinato solo in seguito ai singoli provvedimenti settoriali che ne definiranno in dettaglio l'entità

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di riconoscere agli spazi espositivi indicati nella planimetria allegata (all. 1), ubicati all'interno dei Giardini Reali e presso il giardino della Cavallerizza Reale, la qualifica di sede espositiva temporaneamente adibita allo svolgimento di manifestazioni fieristiche;
2. di approvare la realizzazione della manifestazione "Flor Primavera 2022" che si terrà nei giorni 27, 28, 29 maggio 2022 presso i Giardini Reali e presso il giardino della Cavallerizza Reale, come dettagliato nel programma della manifestazione organizzato dall'Associazione FLOR APS, Via Faà di Bruno n. 2, cap.10153 Torino - c.f. 97872620014 e p.iva 12691500016 conservato agli atti degli uffici del Dipartimento Commercio;
3. di prendere atto che la manifestazione oggetto del presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione della L.R. n. 31 del 28 novembre 2008 "Promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese", secondo la quale per manifestazioni fieristiche si intendono: le attività commerciali limitate nel tempo ed organizzate in idonei complessi espositivi, svolte in via ordinaria in regime di diritto privato e in regime di libero mercato, per la presentazione e la promozione o la commercializzazione di beni e servizi, destinate a visitatori e a operatori professionali del settore o dei settori economici coinvolti; la commercializzazione ha valenza residuale rispetto alle finalità precipue della promozione. Ai sensi della lettera "l" del comma 2 dell'art. 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono, pertanto, escluse dall'applicazione del decreto le attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le

sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni medesime;

4. di stabilire che: (a) il soggetto organizzatore, individuato in premessa, dovrà dotarsi di tutte le concessioni ed autorizzazioni necessarie e, per quanto attiene all'attività di esposizione, dovrà rendere riconoscibili in maniera chiara e non equivoca gli espositori partecipanti alla manifestazione, il cui elenco, dettagliato per settore merceologico e provenienza, deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza; (b) l'attività espositiva dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive; (c) gli organizzatori dovranno provvedere alla pulizia dell'area, ed a che le strutture degli espositori siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità; in particolare, gli organizzatori dovranno essere in possesso di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che l'installazione delle strutture e degli impianti sia stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza, ferma restando ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alla manifestazione per danno a cose o persone causati nello svolgimento dell'attività di esposizione; (d) l'allestimento delle strutture ed il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovrà comunque garantire la presenza di vie di emergenza; (e) qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento/cottura dei cibi, deve essere previsto apposito spazio strutturato ed attrezzato secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei vapori, fumi ed odori prodotti nonché secondo le norme di sicurezza applicabili alla tipologia di impianto utilizzato. Inoltre, in riferimento all'eventuale utilizzo di automezzi adibiti alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande che utilizzino bombole a gas per la cottura dei cibi, sia gli espositori che l'organizzatore dovranno osservare tutte le indicazioni tecniche di prevenzione incendi stabilite dal Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco - Ufficio del Dirigente Generale - Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco con nota prot. 0003794 del 12 marzo 2014; tali disposizioni dovranno essere rispettate anche con riferimento alla dislocazione delle strutture e dei mezzi e per ogni altro aspetto attinente la sicurezza e l'incolumità; (f) le attività di intrattenimento dovranno essere allestite nel rispetto delle norme di sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico spettacolo; (g) l'allestimento generale delle strutture dovrà essere realizzato conformemente alla planimetria allegata alla presente deliberazione (all. 1);
5. ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2012 n. 15-3993 così come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale dell'17 marzo 2014, n. 24-7250 nella sede espositiva non è consentita la presenza di commercianti su area pubblica;
6. la somministrazione di alimenti e bevande con servizio assistito, eventualmente effettuata da operatori non espositori, sarà subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi della Legge Regionale n. 38 del 2006, e successive modificazioni, e del Regolamento Comunale vigente in materia. Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento/cottura dei cibi, deve essere previsto apposito spazio strutturato ed attrezzato secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei vapori, fumi ed odori prodotti nonché secondo le norme di sicurezza applicabili alla tipologia di impianto utilizzato. Inoltre, in riferimento all'eventuale utilizzo di automezzi adibiti alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande che utilizzino bombole a gas per la cottura dei cibi, sia gli operatori che l'organizzatore, dovranno osservare tutte le indicazioni tecniche di prevenzione incendi stabilite dal Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco - Ufficio del Dirigente Generale - Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco con nota prot. 0003794 del 12 marzo 2014; tali disposizioni dovranno essere rispettate anche con riferimento alla dislocazione delle strutture e dei mezzi e per ogni altro aspetto attinente la sicurezza e l'incolumità; dovranno, inoltre, essere assolti gli oneri relativi al pagamento della T.A.R.I., ove dovuti;
7. l'allestimento e l'esecuzione di eventuali attività di spettacolo ed intrattenimento sono

subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773 del 1931, modificato dall'art. 164 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ex art. 19, comma 1, punto 5), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, a condizione:
 - 1) della presentazione, da parte dell'interessato, di apposita domanda, includente dichiarazione, resa ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445 del 2000, e successive modificazioni, attestante la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge, con particolare riferimento al possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 dello stesso R.D.;
 - 2) del loro assoggettamento all'art. 8 del già citato R.D. n. 773 del 1931, secondo cui le autorizzazioni di polizia sono personali e non possono in alcun modo essere trasmesse, salvo i casi di rappresentanza - previo accertamento del possesso, in capo al rappresentante, dei requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e sua indicazione nel titolo;
 - 3) dell'osservanza, oltre alle condizioni stabilite dalla legge, delle prescrizioni eventualmente imposte nell'autorizzazione a mente dell'articolo 9 del R.D. citato;
 - 4) della loro revocabilità o sospensione, nei casi di cui agli articoli 10 e 11 del menzionato Testo Unico;
- b) rilascio delle autorizzazioni o presentazione delle segnalazioni di cui all'articolo 80 del Testo Unico in commento, ove necessarie, alle condizioni tutte menzionate ivi e negli articoli 141 e seguenti del Regolamento di Esecuzione approvato con R.D. 635 del 1940, autorizzando a che la loro efficacia sia subordinata:
 - 1) all'acquisizione del parere della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ed all'osservanza delle prescrizioni in esso impartite;
 - 2) alla presentazione della relazione tecnica di cui all'articolo 141, comma 2, per gli spettacoli con capienza complessiva inferiore a 200 persone;
 - 3) alla presentazione del certificato di prevenzione degli incendi ovvero, nei casi di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 19 agosto 1996, della documentazione contemplata dal Titolo IX del suo allegato;
- c) autorizzazione in deroga ai limiti vigenti in campo di inquinamento acustico ai sensi della L. 447/95, art. 6, e della Legge Regionale 52/00, art. 9;
8. di stabilire che, in ogni caso, il soggetto organizzatore dovrà rispettare ogni altra prescrizione contenuta nella narrativa del presente provvedimento, ivi compresa la presentazione delle segnalazioni di inizio attività, l'acquisizione di autorizzazioni e il pagamento di canoni, tasse e oneri fiscali, ove dovuti;
9. di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la Valutazione di Impatto Economico (VIE) in quanto l'impatto potrà essere determinato solo in seguito ai singoli provvedimenti settoriali che ne definiranno in dettaglio l'entità (all.2);
10. di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 1 comma 9, lett.3), Legge 190/2012, conservata agli atti della Divisione scrivente;
11. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato dal d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Proponenti:

L'ASSESSORE
Paolo Chiavarino

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
Carla Villari

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Elena Brunetto

IL SINDACO
Firmato digitalmente
Stefano Lo Russo

LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente
Rosa Iovinella

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-344-2022-All_1-ALL-1.pdf
2. DEL-344-2022-All_2-all_2__V.I.E._pdf.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento